

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)177

Vol. 1978/0058

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 177 def.

Bruxelles, il 28 aprile 1978

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva del Consiglio 77/799/CEE relativa
alla reciproca assistenza fra autorità competenti degli Stati
membri nel settore delle imposte
dirette

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(78) 177 def.

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il Consiglio ha adottato, il 10 febbraio 1975 (1), una risoluzione relativa alle misure che la Comunità deve prendere in materia d'imposte sul reddito o sugli utili, per lottare contro la frode e l'evasione fiscali internazionali.

Il 19 dicembre 1977, il Consiglio ha approvato una prima misura concreta in questa materia coll'adozione di una direttiva relativa all'assistenza reciproca tra le autorità nazionali competenti per le imposte dirette (2).

I motivi che hanno portato il Consiglio ad adottare questa misura sono egualmente valide per le imposte indirette in generale ; molti fattori rendono tuttavia particolarmente necessarie e urgente un'azione della Comunità sul piano dell'I.V.A.

In primo luogo, le informazioni provenienti dagli Stati membri, di cui dispone la Commissione, dimostrano l'importanza delle pratiche illegali concernenti questa imposta in occasione degli scambi internazionali : si tratta, soprattutto, d'importazioni fraudolente e della creazione di false fatture d'esportazione.

In secondo luogo, l'applicazione di talune disposizioni della 6a directive I.V.A. (77/388/CEE), soprattutto in materia di localizzazione delle prestazioni di servizi (articoli 9 e 26) e di detrazione dell'imposta relativa alle operazioni effettuate all'estero (articolo 17, paragrafo 4), fa sì che una stretta collaborazione tra le amministrazioni fiscali nazionali sia molto utile allo scopo di permettere l'applicazione corretta dell'I.V.A., evitando ogni caso di non-tassazione o di doppia tassazione.

(1) G.U. n. C. 35 del 14.2.1975, pag. 1

(2) G.U. n. L. 336 del 27.12.1977, pag. 15

Bisogna inoltre notare che, in previsione della percezione delle risorse proprie provenienti dall'I.V.A., le frodi o i mancati pagamenti di questa imposta possono causare perdite non soltanto ai bilanci degli Stati membri ma anche a quello della Comunità. La lotta contro la frode e l'evasione su questo piano avrà in futuro un interesse diretto per la Comunità.

In terzo luogo, la realizzazione di una più intensa cooperazione tra le amministrazioni nazionali nel settore dell'I.V.A. contribuirà, mediante i confronti ed i sondaggi che essa permetterà d'effettuare, a inquadrare meglio l'accertamento delle imposte sul reddito e sugli utili. Questa cooperazione appare quindi come un complemento estremamente utile della procedura d'assistenza reciproca già adottata dal Consiglio per quanto attiene alle imposte dirette.

Per queste ragioni è quindi necessario instaurare, senza ulteriori ritardi, un sistema d'assistenza reciproca, sul piano dell'imposta sul valore aggiunto, tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri. A questo scopo, è sufficiente apportare qualche adattamento tecnico al testo della direttiva del 19 dicembre 1977 relativa alle imposte dirette.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva del Consiglio 77/799/CEE relativa
alla reciproca assistenza fra autorità competenti degli Stati
membri nel settore delle imposte dirette

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 100;

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere del Parlamento europeo;

Visto il parere del Comitato Economico e Sociale;

Considerando che, in generale, la pratica della frode e dell'evasione fiscale conduce a perdite di bilancio e all'inosservanza del principio della giustizia fiscale e mette in pericolo l'esistenza di una sana concorrenza, pregiudicando quindi il funzionamento del mercato comune;

Considerando che per lottare più efficacemente contro tale pratica è necessario rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni fiscali all'interno della Comunità, in conformità a principi e regole comuni;

Considerando che il 19 dicembre 1977 il Consiglio ha adottato la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (1); che è opportuno estendere tale reciproca assistenza al settore delle imposte indirette, allo scopo non soltanto di assicurare l'accertamento e la riscossione di tali imposte ma anche di rendere più efficace l'azione sul piano delle imposte dirette;

Considerando che l'estensione della reciproca assistenza si presenta come una necessità particolarmente impellente per quanto attiene all'IVA, a causa del suo carattere d'imposta generale sul consumo e della sua rilevanza nel sistema delle risorse proprie della Comunità;

.../...

(1) G.U. n. L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

Considerando che le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio sono valide anche sul piano dell'IVA, fatte salve alcune modifiche e integrazioni; che a tale uopo è sufficiente estendere il campo d'applicazione di tale direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La direttiva del Consiglio 77/799/CEE è modificata come segue:

Il titolo è redatto come appresso: "Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1977 relativa alla reciproca assistenza delle autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto".

2. All'articolo 1:

a) dopo il testo del paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

"e dell'imposta sul valore aggiunto";

b) il testo del paragrafo 5 concernente il Regno Unito è sostituito col seguente:

"nel Regno Unito: The Commissioners of Inland Revenue and of Customs and Excise o un loro rappresentante autorizzato".

3. All'articolo 4, primo comma, è aggiunta la seguente lettera f):

"f) inoltre, per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto, l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che, in occasione d'operazioni intracomunitarie, si verifichino una riduzione o un esonero d'imposta anormali o l'inosservanza delle norme fiscali nello altro Stato membro".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.